



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

22/07/202122/07/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 22 maggio 2015, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, che quantifica in Euro 2.650,31 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Parte resistente, costituitasi con atto di controdeduzioni depositato in data 20 aprile 2021, contesta quanto *ex adverso* sostenuto e prodotto eccependo:

- come l'effettiva portata della sentenza C-383/2018, resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia in forza del *principio di diritto espresso dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui "non appare applicabile alla fattispecie la sentenza Lexitor", che ha interpretato l'art. 16 della Direttiva*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

UE 48/2008 in contratto con il testo dell'art. 125-sexies TUB come spiega la pronuncia; sul punto, a detta del resistente, la citata direttiva europea non appare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento;

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, nonché la restituzione di eventuali spese di incasso *pro rata*.
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento; richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di ***, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione.

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'agosto 2019, in corrispondenza della rata n. 49/120, sulla base di conforme conteggio estintivo; in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

È stato altresì depositato dall'intermediario il piano di ammortamento firmato dal ricorrente (di cui peraltro consta solo la prima pagina), nel quale comunque la commissione di gestione è indicata come rimborsabile secondo un criterio proporzionale lineare.

Tanto osservato, la domanda del ricorrente è relativa alla retrocessione integrale delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e di gestione, nonché del rimborso dei costi di intermediazione sostenuti (seguendo il criterio del *pro rata temporis*), con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.



Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere up front, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi in relazione alla qualificazione delle voci commissionali in contesa e al criterio di rimborso da adottarsi.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,55%					
Denominazione	% rapportata al TAN			38,19%				
Commissioni di istruttoria				350,00 €	Up front	133,68 €		133,68 €
Commissioni di attivazione				1.759,60 €	Up front	672,07 €		672,07 €
Commissioni finanziatore				207,60 €	Recurring	122,83 €	122,83 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				3.519,60 €	Up front	1.344,29 €		1.344,29 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Ulteriori rimborsi (e/o ulteriori sconti)				0,00 €		0,00 €	680,42 €	-680,42 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.469,62 €

In conclusione, Parte ricorrente ha diritto al rimborso di Euro 1.470,00, giusta arrotondamento conforme alle vigenti disposizioni ABF, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.470,00 (millequattrocentosettanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI